

AVV. PROF. SERGIO CAROLEO & PARTNERS

STUDIO LEGALE

Via Sabotino 12 Roma 00195
Tel. 06/39.72.19.51 Fax. 06/39.03.01.75

Via del Comune 30 - 00049 Velletri (RM)
Tel. 06/963.75.50 Fax. 06/96.15.16.25

p.e.c. sergio.caroleo@oav.legalmail.it

TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14-TER E SS
DELLA
LEGGE N. 3 DEL 2012 E SUCC. MOD.

La signora [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])
nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] e residente in [REDACTED]
([REDACTED]), [REDACTED] rappresentata, assistita e difesa
dall'Avv. Prof. Sergio CAROLEO del Foro di Velletri (C.F.:
CRLSRG57A10L219P- p.e.c.: sergio.caroleo@oav.legalmail.it
- fax: 06/96151625) con domicilio eletto presso il suo studio,
sito in Velletri alla via del Comune n. 30, 00049 (RM), giusta
procura in calce al presente atto

P R E M E S S O C H E:

- a) In data 13/01/2020, la signora [REDACTED] ha depositato presso il Tribunale di Velletri, domanda per la nomina di un Gestore della Crisi da Sovraindebitamento facente funzioni O.C.C.;
- b) Il predetto Tribunale ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento facente funzioni l'Avv Benedetta BRUNI;

c) A seguito dell'incontro intercorso presso lo studio dell'Avv. BRUNI è emerso che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 è la liquidazione del patrimonio della ricorrente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Signora [REDACTED] *ut supra* rappresentata, assistita e domiciliata

deposita la presente proposta di

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Come già evidenziato in premessa, la signora [REDACTED] ha richiesto la nomina di un Gestore al fine di essere ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Successivamente, la ricorrente ha pedissequamente indicato le voci componenti la propria esposizione debitoria che, allo stato, ammonta a debiti nei confronti di taluni Istituti di Credito, in quanto, tra le altre cose, costituita fideiussore per prestiti contratti da società a lei riconducibili, nonché a debiti verso l'erario e verso gli istituti previdenziali.

Il presente atto si compone di quattro sezioni: nella prima verrà indicata la situazione da sovraindebitamento, nella seconda il patrimonio della sig.ra [REDACTED] e che la stessa intende liquidare nella procedura azionata, nella terza verrà proposto un elenco dei creditori e nella quarta parte verranno richiamati i principi che si ritengono applicabili all'interno della presente procedura.

PARTE PRIMA - IL SOVRAINDEBITAMENTO

I

Sull'origine del debito

La sig.ra [REDACTED], attualmente pensionata, svolgeva la professione di imprenditore nel settore agricolo. La signora [REDACTED] è stata iscritta nella sezione speciale dei piccoli imprenditori agricoli della CCIAA di Roma al n. RM [REDACTED] fino al 18/11/2020, come da cancellazione alla CCIAA che si allega (All. 1), dando in locazione a terzi la gestione dei propri fondi rustici, coltivati a frutteto.

L'attuale indebitamento consta di diverse posizioni, che di seguito verranno dettagliate, che fanno riferimento a diverse tipologie di debito e diverse tipologie di creditori. Una parte rilevante del debito deriva da garanzie concesse a favore di società terze, la cui gestione era affidata a persone legate da vincoli di parentela con la sig.ra [REDACTED] a (Sig. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] a).

Si rileva ad esempio che una parte della posizione debitoria deriva da una bozza di transazione con la Banca Popolare del Lazio, mai sottoscritta dalle parti.

In tal caso la signora [REDACTED] ha garantito finanziamenti e scoperti di c/corrente per la società [REDACTED] per un ammontare di euro 1.315.460,41, ma anche per la [REDACTED]. Tale esposizione debitoria è derivata in capo al fideiussore a seguito della revoca di affidamenti da parte dell'Istituto di Credito e successivo fallimento della citata società.

La restante parte del debito è costituito da finanziamenti e mutui agrari destinati al miglioramento della propria azienda agricola. Si tratta quindi di debiti a medio e lungo termine la

cui sostenibilità doveva essere garantita dai ricavi della vendita dei prodotti agricoli, che nel caso di specie derivavano dalle colture del Kiwi.

La gestione operativa dell'azienda agricola era affidata nelle mani esperte del marito della signora [REDACTED] signor [REDACTED] che purtroppo è venuto a mancare il [REDACTED] all'età di 66 anni, dopo una lunga malattia.

Questo evento, ha determinato l'impossibilità di far fronte nell'immediato agli impegni precedentemente assunti, nonché la decisione di concedere in affitto a terzi i fondi rustici. Tuttavia, i relativi proventi non hanno più assicurato i flussi finanziari sufficienti a soddisfare gli impegni assunti in precedenza.

A mero titolo informativo si rileva che i ricavi dell'esercizio 2015 sono stati pari ad euro 105.328,17, mentre nell'esercizio 2016 si sono ridotti ad euro 48.076,93.

Sullo stato dell'indebitamento ha pesato anche una erronea scelta contabile - amministrativa compiuta dall'azienda agricola.

L'azienda agricola nell'anno 2006 ha acquistato, attraverso una procedura esecutiva, presso il Tribunale civile di Bologna, il fabbricato strumentale di categoria catastale C1, sito in [REDACTED]. L'imposta sul valore aggiunto assolta dall'azienda agricola sull'acquisto dell'unità immobiliare è stata poi dedotta (in virtù degli esiti, erroneamente) in sede di dichiarazione annuale.

Questa operazione è stata contestata dall'Agenzia delle Entrate, che con proprio avviso di accertamento notificato il 10/02/2011, ha recuperato l'imposta detratta con conseguente addebito di sanzioni, pari al 200%.

I vari gradi di giudizio tributario hanno poi confermato le ragioni dell'Agenzia delle Entrate. Il debito in questione, che ha appesantito una situazione già critica dell'azienda, è pari a euro 327.294,95, formato da imposta, sanzioni e interessi moratori.

Allo stato attuale, contro l'iscrizione a ruolo delle somme recuperate dall'Agenzia delle Entrate è pendente ricorso presso la C.T. Provinciale di Roma al n. RGR [REDACTED]

II

Per chiarezza di esposizione si rappresenta che, in merito alla vicenda del fallimento della [REDACTED], società garantita dalla Sig.ra [REDACTED]; lo scrivente ha già contattato il Curatore Fallimentare Dott. CAPOZZI Enrico Maria (tel. 06 7726471 - mail e.capozzi@bfcassociati.it) il quale ci ha assicurato che ci fornirà copia del fascicolo fallimentare corredato della relativa documentazione.

Il predetto Curatore si farà, inoltre, parte diligente per nominare un legale a difesa della curatela nella procedura avverso la Banca Popolare del Lazio.

III

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle posizioni debitorie. A seguire si riporta una breve relazione sullo stato delle procedure esecutive incardinate dai Creditori.

ENTE	REFERENTE	DEBITO	ALLA DATA
BANCA POPOLARE DEL LAZIO - Sede Via Martiri Fosse Ardeatine, 9 - 00049 Velletri	Italo Giovannoni - Via Virginia Vezzi, 11 - 00049 Velletri	€ 1.531.327,29 - Debito complessivo in qualità di fideiussore della [REDACTED] I. e [REDACTED] ed anche in proprio per il c/c [REDACTED] oltre al finanziamento Agrario della propria azienda agricola (circa euro 69.812,22 alla data del 12/08/2016)	30/08/2019
Nuova Banca delle Marche S.p.A - Via Ghislieri n. 6 - 60035 Jesi (AN) e presso Banca d'Italia / Fondo risoluzione - Via Nazionale, 91 00184 Roma CREDITO CEDUTO A FE-DAIA SPV s.r.l. PEC : juliet_operations@legalmail.it	Dott.ssa Amelia Saturno Amelia.saturno@external.cerved.com	€ 408.737,27 Mutuo fondiario azienda agricola. Posizione debitoria n. [REDACTED]	23/04/2020

<p>SEDICI BANCA s.p.a. / Gruppo INTESA SAN- PAOLO , Via Zucchelli n. 16 - 00187 Roma</p>		<p>€ 274.699,09. Mutuo fondiario azienda agricola. Posizione debitoria n. [REDACTED]</p>	<p>21/12/2016</p>
<p>BANCA CENTRO LAZIO Credito Cooperativo - Soc. Coop. Viale della Vittoria , 21 - Palestrina (RM)</p>	<p>Emanuela Ferrelli Zito Rosaria Maria Rita <u>Rosariamariarita.zito@pecavvocatitivoli.it</u></p>	<p>€ 60.678,25. Mutuo fondiario azienda agricola.</p>	<p>12/03/2019</p>
<p>Banca della Nuova Terra S.p.A - CREDITO CE- DUTO A BNT PORTFO- LIO SPV S.R.L. con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata da SECURITISATION SERVI- CES S.P.A. , con sede in Co- negliano (TV) via Vittorio Alfieri n. 1</p>	<p>Avv. Giuseppe F. M. La Scala , con studio in via Cor- reggio n. 43. 20149 Milano . <u>Giuseppefilippo.lascala@milano.pecavvocati.it</u></p>	<p>€ 158.771,26. Mutuo fondiario azienda agricola.</p>	<p>11/02/2020</p>

<p>INPS ROMA TUSCO- LANO Via Quintavalle n. 32 - 00173 Roma</p>		<p>€ 3.635,76</p>	<p>03/07/2020</p>
<p>AGENZIA ENTRATE RI- SCOSSIONE, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma</p>		<p>€ 508.277,05</p>	<p>22/05/2020</p>
<p>Comprensorio Lottizza- zione Colle Palazzo - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] via [REDACTED] [REDACTED]</p>	<p>Avv. Alberto Fantozzi, via C. Romani n. 3 00049 Velle- tri 06 9636801.</p>	<p>€ 5.792,35</p>	<p>13/05/2020</p>

Condominio [redacted] [redacted] [redacted]	Avv. Maurizio Marucci, Via Cassino n. 3 - Nettuno / Via Rossetti n. 14, Aprilia (tel. 06 92011054) <u>Maurizio.ma- rucci@oav.legal- mail.it</u>	€ 7.699,00	22/01/2020
VELLETRI SERVIZI S.P.A. via dei Volsci ,57 - 00049 Velletri		€ 1.121,04	TARI fino all'annualità 2017
[redacted] [redacted] via dei [redacted] [redacted]	Avv. Matilde Calocero , viale dello Statuto n. 37 La- tina	€ 12.144,54	31/05/2016

Il totale debito provvisorio ammonta a complessivi €
2.972.882,90.

Tale debito potrà essere incrementato degli interessi maturati e maturandi e delle eventuali ulteriori spese di giudizio. Dovrà inoltre essere incrementato del compenso che verrà definito per l'OCC e del nominato liquidatore, che andranno in prededuzione.

Come sarà di seguito illustrato per tutti i pignoramenti esistono delle opposizioni

Ebbene, a fronte delle garanzie suelencate, gli Istituti di credito hanno aggredito il patrimonio della sig.ra [REDACTED], verso la quale pendono molteplici procedure esecutive. Contestualmente buona parte dei creditori hanno aggredito o i debitori diretti o ulteriori fideiussori con la conseguente sovrapposizione di diversi crediti e diverse procedure esecutive.

IV

Sulle procedure esecutive oggi pendenti

Sul punto si rendono necessarie le seguenti specificazioni:

1) [REDACTED] / BPL RG. N. 2825/2016

la [REDACTED] ha avuto rapporti bancari con la Banca Popolare del Lazio, filiale di Velletri, e segnatamente:

- Conto corrente n. [REDACTED] del [REDACTED]
- Conto anticipi n. [REDACTED] del [REDACTED]
- Mutuo fondiario n. 001/690/638533 di originari euro 550.000,00.

Oltre ad alcune facilitazioni creditizie, sovvenzioni, fidi, anticipazioni sbf, tutti perfezionati presso l'agenzia n. 1 di Velletri. Né la [REDACTED] né i fideiussori hanno contezza della documentazione contrattuale originaria.

Dalla disamina della documentazione inerente i rapporti suindicati, si è potuto ricavare che la banca ha operato in violazione di diverse disposizioni normative in materia, nonché dei principi di correttezza e buona fede, ed ha preteso somme non dovute.

In data 18.06.2016 la BPL ha revocato ogni affidamento con effetto immediato ed ha richiesto il pagamento di Euro 1.262.991,84.

Nella medesima comunicazione la BPL ha comunicato la risoluzione del mutuo fondiario e la decadenza dal beneficio del termine.

Gli attori hanno subito danni ingenti a causa del comportamento illecito ed illegittimo dell'Istituto, pertanto, in data 18/04/2016 la [REDACTED] citava in giudizio la BPL (All. 1) per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"- accertare e dichiarare l'applicazione di interessi sopra la soglia usuraria prevista ex lege, e per l'effetto dichiarare che non sono dovuti interessi, con rideterminazione dei conti ed espunzione di qualsivoglia addebito per interessi;

- accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia, illiceità, totale o parziale, di tutti i contratti di conto corrente, conto anticipi, mutuo fondiario, trans. sbf, castelletti commerciali, nonché delle facilitazioni indicate nel presente atto o come diversamente identificati e precedentemente numerati, nonché delle diverse operazioni effettuate dalla Banca nei rapporti intrattenuti con la [REDACTED] l., ovvero delle relative clausole e delle previsioni di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni diverse, valute fittizie o teoriche, provvigioni ed ogni onere, accessorio e spese passive non dovute, a far data dalla stipula dei contratti e sino alla cessazione dei rapporti, siccome meglio indicate in parte motiva del presente atto;

- accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia per avvenuta decadenza dell'Istituto ex artt. 1956 cc, illiceità, totale o parziale delle fideiussioni e degli atti e/o contratti ad essi collegati, ovvero delle relative clausole;

- in ogni caso, accertare e dichiarare che la [REDACTED] ed i fideiussori non hanno debiti verso Banca Popolare del Lazio per i rapporti indicati nel presente atto ed a qualsivoglia titolo; dichiarare in ogni caso la non debenza degli interessi ultralegali, della capitalizzazione, della

commissione di massimo scoperto, disponibilità fondi, delle commissioni diverse, delle valute fittizie o teoriche, delle spese tenuta conto ed ogni onere, accessorio e spese passive;

- accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca Popolare del Lazio degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti intercorsi con la Favetta srl e con i fideiussori;

- accertare e dichiarare, inoltre, l'illegittimità od illiceità delle segnalazioni alla centrale dei rischi effettuate o che saranno appostate dalla Banca convenuta nei confronti della ██████████ e dei garanti;

- accertare e dichiarare che nell'esecuzione dei rapporti negoziali e di facilitazione creditizia, la convenuta ha abusato dei diritti a essa spettanti sulla base della legge e del contratto;

- per tutte le ragioni esposte e per quanto di giustizia, condannare la Banca Popolare del Lazio in favore della ██████████

- alla rifusione, restituzione rimborso delle somme 523.800,84 oltre quelle che saranno determinate in corso di causa e/o ritenute di giustizia, il tutto sempre oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria al soddisfo, in subordine nella maggiore o minor somma di giustizia ovvero da determinarsi secondo equità;

- al risarcimento dei danni subiti e subendi, nella misura di giustizia comunque non inferiore ad euro 3.000.000,00 per quelli patrimoniali e per la perdita di chances, e da determinarsi secondo equità quelli non patrimoniali, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria al soddisfo; in subordine si chiede la determinazione di tutti i danni secondo equità;

- respingere con qualsivoglia provvedimento ogni pretesa creditoria della Banca Banca Popolare del Lazio nei confronti della ██████████ e dei fideiussori;

- in subordine disporre la compensazione delle somme indebitamente percepite dall'Istituto di credito a qualsiasi titolo, nonché quanto accertato

a titolo di danno, con l'eventuale debito che fosse riconosciuto a carico delle parti in base a tutti i rapporti pendenti;

- disporre che i signori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] non sono tenuti a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte a qualsivoglia titolo dalla [REDACTED] verso la Banca convenuta;

- in via subordinata: disporre la rideterminazione delle somme dovute espunte dalle voci per interessi, anatocismo, commissioni diverse, valute fittizie o teoriche ed ogni onere, accessorio e spese passive non dovute, nonché previa restituzione dei titoli o delle somme in pegno, a far data dalla stipula del contratto e sino alla cessazione dei rapporti;

- accertare sino alla concorrenza di quale importo e per quali obbligazioni segnatamente definite, assunte dalla debitrice principale, siano valide ed efficaci le fideiussioni, che dovessero esser riconosciute esistenti;

- in via istruttoria: si chiede ammissione di CTU contabile sui conti correnti suindicati, sul mutuo e sulle operazioni e facilitazioni enunciate in premessa, al fine di determinare le somme addebitate per interessi sin dall'apertura del rapporto; l'importo maturato in ragione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, le spese, le commissioni, il tasso effettivo annuo, il superamento del tasso soglia-usura, degli oneri addebitati, tenendo conto di tutte le eccezioni sollevate in parte motiva; nonché per la rideterminazione corretta dei saldi e l'accertamento delle somme dovute dalla Banca alla [REDACTED] ".....];

A sostegno delle proprie ragioni veniva depositata ctp del Dott. BUTTARONI, che alla presente si allega (All. 2), della quale si riportano le seguenti conclusioni:

"Il sottoscritto, fa evidenziare che l'oggetto dell'incarico ha riguardato la ricostruzione del conto corrente ordinario n. [REDACTED] e del c/c anticipi n.

██████████ intrattenuti dalla Soc. ██████████ con la Banca Popolare Del Lazio.

1) verificare se per i rapporti di conto corrente intestati alla ██████████, si sia verificato superamento del tasso soglia usura ai sensi della legge 108/96 e successive modificazione;

Sul conto corrente ordinario n. ██████████ si è verificata la violazione della normativa antiusura e precisamente nel III, IV trimestre 2002, I, II trimestre 2003, II, IV trimestre 2007 e dal I al IV 2008.

Per questo motivo il sottoscritto ha predisposto il ricalcolo del conto corrente ordinario eliminando completamente gli interessi passivi così come indicato dalla giurisprudenza e da alcune sentenze, mentre gli interessi attivi sono stati calcolati utilizzando il tasso di sostituzione individuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 154/92, poi, pienamente recepito dal comma 7 dell'art. 117 TUB 385/93 lettera a).

2) applicando i tassi determinati ai sensi dell'art. 117 comma 7 lettera 4, sul conto corrente anticipi n. ██████████,

3) depurando dall'anatocismo trimestrale degli interessi passivi per l'intero periodo del rapporto di conto corrente anticipi n. ██████████;

4) depurandoli dall'applicazione della commissione di massimo scoperto;

5) depurandoli dall'applicazione delle spese di conto.

Nella ricostruzione per il c/c ordinario ██████████ (all.5) a fronte di un debito di € 55.760,12 della Soc. ██████████ nei confronti della Banca Popolare Del Lazio, evidenziato dall'estratto conto alla data del 31/12/2015, risulta che il saldo correttamente rideterminato espone un importo a favore della Soc. ██████████ di € 468.040,72, e quindi l'Istituto di Credito ha illegittimamente lucrato sulla somma di € 523.800,84, fatti salvi i pregiudizi che la Società ██████████ ritiene di aver subito e che farà valere in giudizio.

Nella ricostruzione per il c/c anticipi ██████████ (all.7) a fronte di un debito di € 1.000.000,00 della Soc. ██████████ nei confronti della Banca

Popolare Del Lazio, così come risulta dall'estratto conto alla data del 31/12/2015, si riscontra che il saldo correttamente rideterminato espone un importo a debito della Soc. [REDACTED] di € 993.634,35 fatti salvi i pregiudizi che la Società [REDACTED] ritiene di aver subito e che farà valere in giudizio, e quindi l'Istituto di Credito grazie all'applicazione dell'anatocismo, della Commissione di [REDACTED] e delle spese di conto ha il legittimamente lucrato sulla somma di € 6.365,65.

Nelle ricostruzioni effettuate dallo scrivente non si è tenuto conto dell'effetto delle c.d. "valute fittizie", procedura attraverso la quale i giorni solari delle operazioni passive vengono protratti al fine di aumentare la determinazione dei numeri debitori, con conseguente aggravio di interessi passivi a carico del correntista".

In data 28/12/2016 si costituiva in giudizio la BPL la quale sollevava in primis la mancanza di legittimazione attiva dei Fideiussori con riferimento alle domande di ripetizione di indebito e risarcimento del danno formulate nei confronti della Banca, rispetto alle quali, secondo controparte, unico legittimato attivo sarebbe stato il correntista, e quindi la [REDACTED] titolare del diritto controverso ed in subordine eccepiva tutto quanto sostenuto dalla difesa della [REDACTED] e dei suoi fideiussori, asserendo trattarsi di contestazioni infondate in fatto ed in diritto. Nel contempo, in data 31/01/2017, la BPL provvedeva a notificare alla [REDACTED] ed ai suoi fideiussori il decreto ingiuntivo n. 2799/2016 del 12/12/2016 - Rg. n. 7425/2016 con quale il Giudice Dott. BOCCARRATO ingiungeva a questi ultimi di pagare in favore della BPL la somma di Euro 1.124.737,97. A sostegno delle proprie pretese creditorie, la BPL asseriva di essere creditrice nei confronti della [REDACTED] e dei suoi fideiussori in virtù del conto corrente n. 10842 del 1999 e del conto anticipi n. [REDACTED] del 1999 i quali, alla data del 21.04.2016, esponevano rispettivamente

un saldo negativo di Euro 564.918,32 ed Euro 559.819,65, per un totale, per l'appunto di Euro 1.124.737,97.

Il suindicato decreto ingiuntivo veniva prontamente opposto dalla [REDACTED] ed i suoi fideiussori (giudizio di opposizione Rg. n. 1936/2016), a mezzo di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che alla presente si allega (All. 3) rassegnando le seguenti conclusioni:

"sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del d.ivo opposto n. 2799.16 emesso dal Tribunale di Velletri ed ordinare, anche ai sensi dell'art. 700 cpc, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora, la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie eseguite (all. 3), con provvedimento emesso inaudita altera parte in quanto attendere l'udienza di comparizione o la convocazione della controparte pregiudicherebbe l'attuazione del provvedimento, che non sarebbe ex post in grado di evitare danni irreversibili conseguenti l'iscrizione ipotecaria o l'esecuzione da parte della Banca, tenuto anche conto del contegno processuale dimostrato in sede di richiesta di ingiunzione; in subordine emettere i provvedimenti cautelari richiesti all'esito della comparizione della parti, appositamente fissata nel più breve termine possibile;

- in via principale: previa riunione della presente controversia al giudizio Tr. Velletri RGAC n. 2825.16 Giud. Dr. D'Angelo prossima udienza 2.05.2017, revocare il d.ivo 2799.16 opposto per difetto dei presupposti e comunque con qualsivoglia provvedimento respingere ogni pretesa della Banca Popolare del Lazio nei confronti degli opposenti; accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti indicati in citazione, l'applicazione di interessi sopra la soglia usuraria prevista ex lege, e per l'effetto dichiarare che non sono dovuti interessi, con rideterminazione dei conti ed espunzione di qualsivoglia addebito per interessi; accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia, illiceità, totale o parziale, di tutti i contratti di conto corrente, conto anticipi, mutuo fondiario, trans.

sbf, castelletti commerciali, nonché delle facilitazioni indicate nel presente atto o come diversamente identificati e precedentemente numerati, nonché delle diverse operazioni effettuate dalla Banca nei rapporti intrattenuti con la [REDACTED], ovvero delle relative clausole e delle previsioni di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni diverse, valute fittizie o teoriche, provvigioni ed ogni onere, accessorio e spese passive non dovute, a far data dalla stipula dei contratti e sino alla cessazione dei rapporti, siccome meglio indicate in parte motiva del presente atto; accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia per avvenuta decadenza dell'Istituto ex artt. 1956 cc, illiceità, totale o parziale delle fideiussioni e degli atti e/o contratti ad essi collegati, ovvero delle relative clausole; in ogni caso, accertare e dichiarare che la [REDACTED] ed i fideiussori non hanno debiti verso Banca Popolare del Lazio per i rapporti indicati nel presente atto ed a qualsivoglia titolo dichiarare in ogni caso la non debenza degli interessi ultralegali, della capitalizzazione, della commissione di massimo scoperto, disponibilità fondi, delle commissioni diverse, delle valute fittizie o teoriche, delle spese tenuta conto ed ogni onere, accessorio e spese passive; accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca Popolare del Lazio degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti intercorsi con la [REDACTED] e con i fideiussori; accertare e dichiarare che nell'esecuzione dei rapporti negoziali e di facilitazione creditizia, la convenuta ha abusato dei diritti a essa spettanti sulla base della legge e del contratto; disporre che i signori [REDACTED], [REDACTED] non sono tenuti a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte a qualsivoglia titolo dalla [REDACTED] verso la Banca convenuta; in via subordinata: disporre la rideterminazione delle somme dovute espunte dalle voci per interessi, anatocismo, commissioni diverse, valute fittizie o teoriche ed ogni onere, accessorio e spese passive non dovute, nonché previa restituzione dei

titoli o delle somme in pegno, a far data dalla stipula del contratto e sino alla cessazione dei rapporti; disporre la compensazione delle somme indebitamente percepite dall'Istituto di credito a qualsiasi titolo, nonché quanto accertato a titolo di danno, con l'eventuale debito che fosse riconosciuto a carico delle parti in base a tutti i rapporti pendenti; accertare sino alla concorrenza di quale importo e per quali obbligazioni segnatamente definite, assunte dalla debitrice principale, siano valide ed efficaci le fidejussioni, che dovessero essere riconosciute esistenti".

In data 08/06/2017, su ordine del Giudice, è stato esperito tentativo di mediazione da parte della [REDACTED] tentativo, tuttavia, fallito in quanto la Bpl non prestava il proprio consenso ribadendo la legittimità del proprio operato in relazione alle doglianze esposte da parte attivante.

Alla prima udienza di comparizione del 12/12/2017, il giudizio veniva interrotto per intervenuto fallimento della [REDACTED].

In data 06/03/2018 il giudizio veniva riassunto nell'interesse dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED]. Si costituiva in giudizio il Fallimento [REDACTED], riportandosi alle conclusioni già rassegnate con atto introduttivo.

All'udienza del 04/12/2018, il giudice provvedeva sulla chiesta riunione della presente procedura con la procedura reg. n. 1936/2018, in quanto connesse soggettivamente ed oggettivamente ed ordinava alle parti di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.

Al primo incontro di mediazione, avvenuto in data 18/01/2019 la parte attivante, i Sig.ri [REDACTED], [REDACTED] chiedevano un rinvio dell'incontro per consentire la partecipazione anche del Sig. [REDACTED] e di estendere la mediazione al Fallimento

██████████ all'incontro seguente veniva richiesto un ulteriore rinvio per consentire la partecipazione del Fallimento ██████████. Pur tuttavia, all'incontro del 19/09/2019, nessun accordo veniva concluso.

Nel contempo il Fallimento ██████████ chiedeva al Giudice adito che venisse dichiarata l'improcedibilità del giudizio nei suoi confronti, essendo pendente la procedura del fallimento.

In data 06/02/2020 veniva pubblicata sentenza non definitiva con la quale il Giudice dichiarava l'improcedibilità - per intervenuto fallimento della ██████████ - della domanda formulata in sede monitoria (nell'ambito del procedimento n. 7425/2016 RG.) dalla Banca Popolare del Lazio società cooperativa per azioni nei confronti del Fallimento ██████████ in liquidazione; Per effetto revocava nei soli confronti della Fallimento ██████████ il decreto ingiuntivo n. 2799/2016 emesso nell'ambito del procedimento n. 7425/2016 RG., nel contempo la causa veniva rimessa sul ruolo, concedendo termini ex art. 183 co. 6, e rinviata all'udienza del 19/11/2020.

Pertanto, si provvedeva a depositare memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., che alla presente si allega (All. 4) con la quale venivano ribadite le conclusioni già rassegnate con atto introduttivo; memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (All. 5) con la quale, nell'articolare i mezzi istruttori, si confermava la produzione di tutta la documentazione già in atti versata e precisamente:

1) Affidamenti

2) ctp dr. BUTTARONI

3) CD contenente:

- rilevazioni trimestrali dei tassi usurari;

- estratti e scalari del conto n. ██████████

- estratti e scalari del conto anticipi n. ██████████

- serie storica dei tassi bot ex art.117 Tub;
- DM rilevazione tassi soglia Banca d'Italia.

Si chiedeva, inoltre, l'ammissione della seguente ulteriore prova documentale:

- 4) Copia consulenza tecnica Dr. Stefano EVANGELISTA del 29.5.2020;
- 5) Dichiarazione di disconoscimento della firma della Sig.ra [REDACTED]

Nonché si chiedeva ammettersi Consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

- 1) *"Accerti se nel rapporto di apertura di credito di cui è causa, la Banca abbia o meno applicato interessi di natura usuraria a seguito dell'entrata in vigore della L.108/96";*
- 2) *"Accerti se nel rapporto cennato, siano stati applicati interessi anatocistici e commissioni a vario titolo, non contrattualmente pattuiti";*
- 3) *"In caso di risposta affermativa ad uno od entrambe i quesiti, ricalcoli il saldo alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, eliminando i vizi anatocistici ed espungendo le commissioni e spese".*

Nominandosi, in tale occasione, quali consulenti tecnici di parte, il Dottor Stefano EVANGELISTA ed il Dottor Antonello BUTTARONI.

Nella medesima memoria la Sig.ra [REDACTED] disconosceva formalmente la propria scrittura e la propria sottoscrizione del contratto di fideiussione.

Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. (All. 6), infine, si insisteva ulteriormente per l'accoglimento di tutte le domande ed istanze in atti proposte ed il rigetto delle avversarie richieste e domande, confermando le conclusioni rese e si insiste nella dichiarazione di nullità della fideiussione per mancanza delle

sottoscrizioni e la nullità della scrittura nei confronti di [redacted] ai sensi dell'art. 214 cpc.

In data 06/03/2020 la BPL notificava atto di pignoramento immobiliare alla Sig.ra [redacted] asserendo di essere creditrice della somma di € 1.124.737,97 in forza di Decreto Ingiuntivo n. 2799/2016 (R.G. n. 7425/2016) emesso in data 12 dicembre 2016 dal Tribunale di Velletri nella persona del Dr. Giuseppe BOCCARRATO; pignoramento iscritto al ruolo in data 01/06/2020.

Nella procedura è intervenuto il Condominio [redacted] per un credito di Euro 4542,83.

Avverso il suddetto atto di pignoramento è stato promosso giudizio di opposizione all'esecuzione da parte della sig.ra [redacted], che alla presente si allega (All. 7) fondato sui seguenti motivi:

- I. Irregolarità e/o nullità della procedura esecutiva perché fondata su un titolo illegittimo - nullità e/o inesistenza titolo esecutivo;
- II. Insussistenza ed infondatezza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata, attesa l'esistenza di una serie di violazioni delle diverse disposizioni normative in materia di contratti bancari, nonché dei principi di correttezza e buona fede da parte della Banca (mancanza della forma scritta; anatocismo; usura; nullità contratti fideiussori);
- III. Chiedendo all'uopo la sospensione della procedura esecutiva.

A sostegno delle proprie ragioni veniva depositata ctp del Dott. EVANGELISTA, che alla presente si allega (All. 8), della quale si riportano le seguenti conclusioni: "Con riferimento a quanto rilevato

nei capitoli precedenti, si forniscono le seguenti risposte alle richieste di cui al quesito posto:

1. accerti se nel rapporto di apertura di credito di cui è causa, la Banca abbia o meno applicato interessi di natura usuraria a seguito dell'entrata in vigore della L.108/96;

Con riferimento a tale primo ordine di richieste, il CT ultimate le verifiche così come illustrate, è in grado rilevare che la Banca ha applicato interessi usurari, come meglio dettagliato nelle precedenti tabelle 3 e 4.

2. accerti se nel rapporto cennato, siano stati applicati interessi anatocistici e commissioni a vario titolo, non contrattualmente pattuiti;

Come ampliamento trattato e discusso nei precedenti paragrafi 3.2, è stata riscontrata l'applicazione di interessi anatocistici e commissioni senza causa, in violazione del principio di reciprocità della capitalizzazione trimestrale, in quanto non pattuiti per iscritto e contestualmente viziati dall'applicazione dello ius variandi.

3. in caso di risposta affermativa ad uno od entrambe i quesiti, ricalcoli il saldo alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, eliminando i vizi anatocistici ed espungendo le commissioni e spese;

In ordine al terzo ordine di richieste, il CT, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare in capo alla Fallita [REDACTED] ammontano ad € 469.847,82. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -55.760,12 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 414.087,70. La differenza tra i saldi è scomponibile in € -11.662,54 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 19.166,43 come Commissioni di [REDACTED] enucleate nel riconteggio e € 106.240,37 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.

Sono state prese inoltre in considerazione le rettifiche apportate al riconteggio, derivanti dal conto anticipi e quantificate in € 356.103,55.

Si fa presente che sul conto anticipi è stata impostata il saldo zero in luogo del saldo indicato dalla Banca in virtù della mancata prova di detto valore."

Da tale ultimo punto, si evince, pertanto, che la Sig.ra [REDACTED] vanta addirittura un credito nei confronti della Banca Popolare del Lazio.

Il giudice fissava udienza per la discussione dell'opposizione al 12/01/2021, non ritenendo opportuno procedere con la sospensione dell'esecuzione.

Pertanto, con separato decreto, fissava udienza per autorizzazione alla vendita per il 30/03/2021 nominando quale Delegato la Dott.ssa D'EMILIA e quale custode giudiziario l'Avv. FERRANTE.

Per quanto concerne il fallimento della Società [REDACTED] siamo in attesa della trasmissione degli atti processuali da parte del Curatore del Fallimento Dottor CAPOZZI tel 06/772647292, email emcapozzi@emcadvisors.it.

Da quanto riferito dal Curatore, la BPL è stata ammessa allo stato passivo per la sola parte ipotecaria mentre è stata rigettata la richiesta di ammissione per quanto concerne la parte chirografaria, in quanto esiste una CTU che conferma quanto sostenuto dal sottoscritto nei sopra citati atti difensivi.

2) [REDACTED] / [REDACTED] RG. N. 2759/2020

In data 06/03/2020 la [REDACTED] notificava alla Sig.ra [REDACTED] atto di precetto assumendo di aver acquistato pro soluto da NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.p.A., il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario, asserendo di essere creditrice nei confronti della stessa della somma di Euro 408.737,27.

Avverso il suddetto atto di precetto è stato promosso giudizio di opposizione all'esecuzione da parte della Sig.ra [REDACTED] che alla presente si allega (All. 9), fondato sui seguenti motivi:

- I. Irregolarità e/o inesistenza e/o nullità della procedura esecutiva perché fondata su un titolo non esecutivo;
- II. Insussistenza ed infondatezza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata.

Nel merito, si contesta la pretesa creditoria avanzata dalla Banca, atteso che il contratto di mutuo è affetto dai seguenti vizi:

- a) violazione della l.n.108/1996: applicazione di interessi usurari
- b) indeterminatezza delle condizioni contrattuali

A sostegno delle proprie ragioni, si è prodotta, tra gli altri, la relazione tecnica del Dott. Evangelista, che alla presente si allega (All. 10), della quale si riportano le seguenti conclusioni:

"Con riferimento a quanto rilevato nei capitoli precedenti, si forniscono le seguenti risposte alle richieste di cui al quesito posto: 1) accerti se nel rapporto di finanziamento di cui è causa la banca abbia o meno applicato interessi di natura usuraria a seguito dell'entrata in vigore della L.108/96.

Con riferimento a tale primo ordine di richieste, il CT ultimate le verifiche così come illustrate, è in grado rilevare che la Banca, per quanto attiene il contratto di mutuo oggetto di contestazione, ha contrattualmente applicato in violazione della L. n. 108/96, tassi di interesse superiori a quello soglia. Si ritiene pertanto debba essere applicato il disposto dell'art. 1815 c.c. comma 2, con riconteggio delle somme versate con imputazione sia della quota capitale che della quota interessi a decurtazione del capitale dovuto, così come mostrato nello sviluppo matematico Allegato 1. Giova ricordare, che la violazione dell'art. 644 c.p., è tale non solo per la catena dirigenziale che ha portato

alla conclusione del contratto, e pertanto tutti i soggetti che ne hanno fatto parte, ma anche tutti coloro che avrebbero dovuto vigilare su tali situazioni con conseguente responsabilità della dirigenza (sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 46669 del 19 Dicembre 2011). Si ricorda, che l'art. 644 c.p., prevede specifiche aggravanti, laddove a commettere il reato sia un soggetto che opera nel settore bancario o dell'intermediazione mobiliare.

2) verifichi se le modalità di rimborso applicate al finanziamento siano in contrasto con norme imperative.

In ordine al secondo ordine di richieste, il CT, nonostante sia stata riscontrata usura contrattuale, con reiterate violazioni della norma penale, e nonostante tale violazione sia assorbente rispetto i risultati del presente punto (Cfr. punto 3.2), ha comunque proceduto ad evidenziare eventuali ulteriori vizi.

Dall'analisi fatta, si rileva di aver riscontrato la presenza di molteplici e gravi elementi di indeterminatezza che determinano la nullità dell'intero negozio.

3) se necessario, ricalcoli, il piano di ammortamento con evidenza di eventuali saldi a debito o a credito, a seguito di maggiori addebiti non dovuti.

In ordine al terzo ordine di richieste, il CT, esaminata la documentazione e le risultanze dei calcoli effettuati ha proceduto ad imputare i singoli pagamenti effettuati interamente in quota capitale ex art. 1815 c.c., come meglio mostrato nell'Allegato 1. Da tale ricalcolo si evidenzia che alla data del 30.06.2016, il mutuatario risulta aver versato maggiori somme per € 54.923,11. Si evidenzia che la nullità dell'intero negozio, determina lo stesso effetto e conseguentemente lo stesso risultato. Si ritiene infine importante sottolineare che la nullità del contratto comporta la nullità di ogni obbligazione accessoria comprese quelle di natura ipotecaria. In subordine in ipotesi di indeterminatezza e sostituzione del tasso con i

tassi bot, si rilevano maggiori somme versate per euro 21.675,11 (allegato 2)."

Il giudice fissava la prima udienza di comparizione per il 04/11/2020.

Si è costituita la [REDACTED]

All'udienza del 04/11/2020 le parti, congiuntamente, richiedevano la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.

3) [REDACTED] / [REDACTED]. RG. N. 548/2017

In data 26/06/2017, la [REDACTED] A, agente in nome e per conto di [REDACTED] L, iscriveva a ruolo atto di pignoramento immobiliare chiedendo venissero pignorati taluni immobili di proprietà della Sig.ra [REDACTED] per la complessiva somma di Euro 40.608,65, depositando, all'uopo, istanza di vendita. In particolare la [REDACTED] asseriva di essere creditrice del suindicato importo sulla scorta dei seguenti contratti stipulati con la Banca Nuova Terra:

- contratto condizionato di mutuo miglioramenti agrari repertorio n. [REDACTED] raccolta n. [REDACTED]

- contratto definitivo e di pagamento di mutuo repertorio n. 467579 raccolta n. 33745.

In data 12/03/2018, interveniva, nella medesima procedura, la Intesa San Paolo, per un credito di Euro 310.449,188 vantato in virtù del contratto di mutuo n. [REDACTED]

In data 11/10/2018 interveniva, inoltre, la [REDACTED] e per essa la [REDACTED] per un credito di Euro 194.466,688 scaturente dai medesimi contratti stipulati con la Banca Nuova Terra.

In data 11/06/2019 interveniva, altresì, nella indicata procedura esecutiva la BCC Palestrina per un credito di Euro 60.678,25 vantato sulla scorta del contratto di mutuo fondiario rep. n. 77571 e racc. n. 31892.

In data 31/12/2019, interveniva la BPL in forza del decreto ingiuntivo n. 2799/2016 per un credito di Euro 1.124.737,97.

In data 30/01/2020 interveniva la [REDACTED] [REDACTED] per un credito di Euro 13.369,94 in forza di decreto ingiuntivo n. 920/2014:

Successivamente, in data 10/07/2020, interveniva nella medesima procedura il Condominio [REDACTED], per un credito di Euro 1.834,67 in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 106/2019.

Da ultimo, in data 31/08/2020, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate - riscossione per un credito di Euro 506.842,688 per imposte e tasse.

In data 28/09/2020, avverso il suddetto atto di pignoramento veniva promosso giudizio di opposizione all'esecuzione dalla Sig.ra [REDACTED], che alla presente si allega (All. 11), con il quale lo scrivente sollevava le seguenti questioni:

- I. Insussistenza della procedura esecutiva per infondatezza del contratto di mutuo quale titolo esecutivo;
- II. Nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antiusura;
- III. Indeterminatezza dell'oggetto del contratto per difformità dell'isc;
- IV. Infondatezza del credito dei creditori intervenuti.

A sostegno delle proprie ragioni, si è prodotta, fra gli altri, la relazione tecnica del Dott. Evangelista, che alla presente si allega (All. 12), della quale si riportano le seguenti conclusioni:

“Con riferimento a quanto rilevato nei capitoli precedenti, si forniscono le seguenti risposte alle richieste di cui al quesito posto:

1) accerti se nel rapporto di finanziamento di cui è causa la banca abbia o meno applicato interessi di natura usuraria a seguito dell’entrata in vigore della L.108/96.

Con riferimento a tale primo ordine di richieste, il CT ultimate le verifiche così come illustrate, è in grado rilevare che la Banca, per quanto attiene il contratto di mutuo oggetto di contestazione, ha contrattualmente applicato in violazione della L. n. 108/96, tassi di interesse superiori a quello soglia. Si ritiene pertanto debba essere applicato il disposto dell’art. 1815 c.c. comma 2, con conteggio delle somme versate con imputazione sia della quota capitale che della quota interessi a decurtazione del capitale dovuto, così come mostrato nello sviluppo matematico Allegato 1.

Giova ricordare, che la violazione dell’art. 644 c.p., è tale non solo per la catena dirigenziale che ha portato alla conclusione del contratto, e pertanto tutti i soggetti che ne hanno fatto parte, ma anche tutti coloro che avrebbero dovuto vigilare su tali situazioni con conseguente responsabilità della dirigenza (sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 46669 del 19 Dicembre 2011). Si ricorda, che l’art. 644 c.p., prevede specifiche aggravanti, laddove a commettere il reato sia un soggetto che opera nel settore bancario o dell’intermediazione mobiliare.

2) verifichi se le modalità di rimborso applicate al finanziamento siano in contrasto con norme imperative.

In ordine al secondo ordine di richieste, il CT, nonostante sia stata riscontrata usura contrattuale, con reiterate violazioni della norma penale, e nonostante tale violazione sia assorbente rispetto i risultati del presente punto (Cfr. punto 3.2), ha comunque proceduto ad evidenziare eventuali ulteriori vizi. Dall’analisi fatta, si rileva di aver riscontrato la

presenza di molteplici e gravi elementi di indeterminatezza che determinano la nullità dell'intero negozio.

3) se necessario, ricalcoli, il piano di ammortamento con evidenza di eventuali saldi a debito o a credito, a seguito di maggiori addebiti non dovuti.

In ordine al terzo ordine di richieste, il CT, esaminata la documentazione e le risultanze dei calcoli effettuati ha proceduto ad imputare i singoli pagamenti effettuati interamente in quota capitale ex art. 1815 c.c., come meglio mostrato nell'Allegato 1. Da tale ricalcolo si evidenzia che alla data dell'ultimo pagamento, come rilevato in atto di precetto, il mutuatario risulta aver versato maggiori somme per € 71.892,25 ed un debito residuo pari a 77.111,69. In tali circostanze appare evidente che il mutuatario, alla data dell'atto di precetto era pienamente adempiente.

Si evidenzia che la nullità dell'intero negozio, determina lo stesso effetto e conseguentemente lo stesso risultato. Si ritiene infine importante sottolineare che la nullità del contratto comporta la nullità di ogni obbligazione accessoria comprese quelle di natura ipotecaria."

All'udienza del 29/09/2020 prevista per decidere sull'autorizzazione alla vendita, il Giudice, preso atto della spiegata opposizione, rinviava la causa per discussione sull'opposizione all'udienza del 19/01/2021.

Si costituiva in giudizio la BCC Palestrina rigettando tutto quanto sostenuto dallo scrivente.

4) [REDACTED]

In data 24/01/2020 la Intesa San Paolo iscriveva a ruolo atto di pignoramento immobiliare, asserendo di essere creditrice della somma di € 310.449,18 in forza del contratto di mutuo agrario ordinario stipulato dalla Sig.ra [REDACTED] depositando relativa istanza di vendita.

Il Giudice fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il 29/09/2020.

Nella medesima procedura sono intervenuti i seguenti soggetti:

- Intesa San Paolo per un credito di € 64834,68;
- Banca Popolare del Lazio per un credito di € 1.124.738,00;
- Agenzia Delle Entrate per un credito di € 506.842,688;
- Condominio [REDACTED] per un credito di € 4.542,83

In data 28/09/2020, avverso il suddetto atto di pignoramento veniva promosso giudizio di opposizione all'esecuzione dalla Sig.ra [REDACTED], che alla presente si allega (All. 13), con il quale lo scrivente sollevava le seguenti questioni:

- I. Mancata produzione della prova della cessione del credito;
- II. Insussistenza della procedura esecutiva per infondatezza del contratto di mutuo quale titolo esecutivo;
- III. Nullità del contratto per applicazione di tassi usurari e indeterminatezza della modalità di rimborso del capitale.

A sostegno delle proprie ragioni, si è prodotta, tra gli altri, la relazione tecnica del Dott. Evangelista, che alla presente si allega (All. 14), della quale si riportano le seguenti conclusioni:

"Con riferimento a quanto rilevato nei capitoli precedenti, si forniscono le seguenti risposte alle richieste di cui al quesito posto:

1) accerti se nel rapporto di finanziamento di cui è causa la banca abbia o meno applicato interessi di natura usuraria a seguito dell'entrata in vigore della L.108/96.

Con riferimento a tale primo ordine di richieste, il CT ultimate le verifiche così come illustrate, è in grado rilevare che la Banca, per quanto attiene il contratto di mutuo oggetto di contestazione, ha contrattualmente applicato in violazione della L. n. 108/96, tassi di interesse superiori a quello soglia. Si ritiene pertanto debba essere applicato il disposto dell'art. 1815 c.c. comma 2, con riconteggio delle somme versate con imputazione

sia della quota capitale che della quota interessi a decurtazione del capitale dovuto, così come mostrato nello sviluppo matematico Allegato 1. Giova ricordare, che la violazione dell'art. 644 c.p., è tale non solo per la catena dirigenziale che ha portato alla conclusione del contratto, e pertanto tutti i soggetti che ne hanno fatto parte, ma anche tutti coloro che avrebbero

dovuto vigilare su tali situazioni con conseguente responsabilità della dirigenza (sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 46669 del 19 Dicembre 2011). Si ricorda, che l'art. 644 c.p., prevede specifiche aggravanti, laddove a commettere il reato sia un soggetto che opera nel settore bancario

o dell'intermediazione mobiliare.

2) verifichi se le modalità di rimborso applicate al finanziamento siano in contrasto con norme imperative.

In ordine al secondo ordine di richieste, il CT, nonostante sia stata riscontrata usura contrattuale, con reiterate violazioni della norma penale, e nonostante tale violazione sia assorbente rispetto i risultati del presente punto (Cfr. punto 3.2), ha comunque proceduto ad evidenziare eventuali ulteriori vizi.

Dall'analisi fatta, si rileva di aver riscontrato la presenza di molteplici e gravi elementi di indeterminatezza che determinano la nullità dell'intero negozio.

3) se necessario, ricalcoli, il piano di ammortamento con evidenza di eventuali saldi a debito o a credito, a seguito di maggiori addebiti non dovuti.

In ordine al terzo ordine di richieste, il CT, esaminata la documentazione e le risultanze dei calcoli effettuati ha proceduto ad imputare i singoli pagamenti effettuati interamente in quota capitale ex art. 1815 c.c., come meglio mostrato nell'Allegato 1. Da tale ricalcolo si evidenzia che secondo il piano ricostruito sulla base delle informazioni contabili fornite dalla

Banca, il mutuatario risulta aver versato maggiori somme per € 118.156,08. Si evidenzia che la nullità dell'intero negozio, determina lo stesso effetto e conseguentemente lo stesso risultato. Si ritiene infine importante sottolineare che la nullità del contratto comporta la nullità di ogni obbligazione accessoria comprese quelle di natura ipotecaria."

All'udienza del 29/09/2020 prevista per decidere sull'autorizzazione alla vendita, il Giudice, preso atto della spiegata opposizione, fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito al 30/12/2020.

5) [REDACTED] / [REDACTED] R.G. N. 522/2019

In data 20/11/2019, la Banca Centro Lazio Credito Cooperativo di Palestrina iscriveva a ruolo atto di pignoramento immobiliare, asserendo di essere creditrice della somma di € 60.678,25 in forza del contratto di mutuo fondiario (rep. 77571 racc. 31892) stipulato dalla Sig.ra [REDACTED] depositando relativa istanza di vendita.

Il Giudice fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il 09/06/2020 e successivamente rinviata al 03/11/2020.

Nella medesima procedura sono intervenuti i seguenti soggetti:

- Banca Popolare del Lazio per un credito di € 1.124.738,00;
- Comprensorio [REDACTED] per un credito di € 5.792,35.

In data 02/11/2020 avverso il suddetto atto di pignoramento veniva promosso giudizio di opposizione all'esecuzione dalla Sig.ra [REDACTED] che alla presente si allega (All. 15), con il quale lo scrivente sollevava le seguenti questioni:

- I. Nullità del contratto per applicazione di tassi di natura usuraria;
- II. Indeterminatezza dell'oggetto del contratto per difformità del calcolo degli interessi e del piano di ammortamento;

III. Inammissibilità per infondatezza del credito dell'intervento di banca popolare del lazio soc. coop. per azioni;

IV. Nullità dell'atto di intervento del comprensorio lottizzazione colle palazzo.

A sostegno delle proprie ragioni, si è prodotta, tra gli altri, la relazione tecnica del Dott. Evangelista, che alla presente si allega (All. 16), della quale si riportano le seguenti conclusioni:

"Con riferimento a quanto rilevato nei capitoli precedenti, si forniscono le seguenti risposte alle richieste di cui al quesito posto:

1) accerti se nel rapporto di finanziamento di cui è causa la banca abbia o meno applicato interessi di natura usuraria a seguito dell'entrata in vigore della L.108/96.

Con riferimento a tale primo ordine di richieste, il CT ultimate le verifiche così come illustrate, è in grado rilevare che la Banca, per quanto attiene il contratto di mutuo oggetto di contestazione, ha contrattualmente applicato in violazione della L. n. 108/96, tassi di interesse superiori a quello soglia. Si ritiene pertanto debba essere applicato il disposto dell'art. 1815 c.c. comma 2, con conteggio delle somme versate con imputazione sia della quota capitale che della quota interessi a decurtazione del capitale dovuto, così come mostrato nello sviluppo matematico Allegato 1. Giova ricordare, che la violazione dell'art. 644 c.p., è tale non solo per la catena dirigenziale che ha portato alla conclusione del contratto, e pertanto tutti i soggetti che ne hanno fatto parte, ma anche tutti coloro che avrebbero dovuto vigilare su tali situazioni con conseguente responsabilità della dirigenza (sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 46669 del 19 Dicembre 2011). Si ricorda, che l'art. 644 c.p., prevede specifiche aggravanti, laddove a commettere il reato sia un soggetto che opera nel settore bancario o dell'intermediazione mobiliare.

2) verifichi se le modalità di rimborso applicate al finanziamento siano in contrasto con norme imperative.

In ordine al secondo ordine di richieste, il CT, nonostante sia stata riscontrata usura contrattuale, con reiterate violazioni della norma penale, e nonostante tale violazione sia assorbente rispetto i risultati del presente punto (Cfr. punto 3.2), ha comunque proceduto ad evidenziare eventuali ulteriori vizi. Dall'analisi fatta, si rileva di aver riscontrato la presenza di molteplici e gravi elementi di indeterminatezza che determinano la nullità dell'intero negozio.

3) se necessario, ricalcoli, il piano di ammortamento con evidenza di eventuali saldi a debito o a credito, a seguito di maggiori addebiti non dovuti.

In ordine al terzo ordine di richieste, il CT, esaminata la documentazione e le risultanze dei calcoli effettuati ha proceduto ad imputare i singoli pagamenti effettuati interamente in quota capitale ex art. 1815 c.c., come meglio mostrato nell'Allegato 1. Da tale ricalcolo si evidenzia che alla data dell'ultimo pagamento, come rilevato in atto di precetto, il mutuatario risulta aver versato maggiori somme per € 19.605,27 ed un debito residuo pari a 24.827,06 che rende la parte adempiente al momento del precetto, con la conseguente sua nullità. In via subordinata, in ipotesi di indeterminatezza del contratto, applicando il tasso sostitutivo bot, otteniamo maggiori somme versate per € 13.407,33."

All'udienza del 03/11/2020 prevista per decidere sull'autorizzazione alla vendita, il Giudice, preso atto della spiegata opposizione, rinviava la causa per discussione sull'istanza di sospensione al 23/12/2020.

A tal proposito, si rammenta che il giudice dell'esecuzione nei cui confronti si palesi una sospensione "ab externo", proveniente dalla procedura da sovraindebitamento, non può disporre né la vendita, né l'assegnazione, ancorché gli atti esecutivi già compiuti

rimangono validi ed efficaci. Nel caso in esame il bene è stato già aggiudicato.

È coerente che, in siffatta ipotesi, il giudice dell'esecuzione sottoscriva il decreto di trasferimento, sol che si consideri che l'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. contempla l'intangibilità degli effetti sostanziali dell'aggiudicazione.

In altri termini, se nel frangente in cui opera la sospensione, l'aggiudicazione del bene dovesse essere già avvenuta, quest'ultima parrebbe dover rimanere in piedi, in virtù dell'applicazione, sia pure estensiva, dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., per il quale *"in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti"*. Se l'aggiudicazione resta ferma e valida, è senz'altro ammissibile che il giudice dell'esecuzione possa emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto, non già atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione.

Ovviamente il prezzo che verrà pagato non potrà essere assegnato al creditore esecutante ma, se omologato l'accordo o il piano, andrà a stretto appannaggio dei creditori.

Per altro verso la sospensione del processo esecutivo esclude che le somme incassate possano essere trasferite ai creditori che hanno intrapreso e/o partecipato all'esecuzione singolare.

Va evidenziato a tenore dell'art. 14-novies, comma 2, ultima parte:

"Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi". Pertanto, sarà detto organo, a suo grado, a far constare la pendenza della procedura di liquidazione del patrimonio, ottenendo la formale

improcedibilità dell'esecuzione o alternativamente a sostituirsi al creditore procedente nelle esecuzioni già in corso, assumendole in carico anche ai fini degli atti di impulso e incassandone il ricavato, per poi distribuirlo secondo l'articolazione delle prelazioni prevista dalla legge.

Lo schema è quello dell'art. 107 l. fall.: il liquidatore sceglierà se subentrare nelle procedure pendenti, ovvero se avocare alla sede concorsuale le alienazioni competitive dei cespiti concorsuali.

Ai fini della liquidazione del patrimonio varrà un regime di blocco delle azioni esecutive molto affine a quello dell'art. 168 l. fall, se si considera il dato saliente dell'impossibilità per i creditori, di acquisire diritti di prelazione.

Semplificando, nel momento in cui il Giudice procederà con l'apertura del procedimento di liquidazione, il nominato liquidatore, potrà avocare a sé le azioni esecutive, e disporre delle somme acquisite dalla procedura esecutiva, ai fini della liquidazione del patrimonio, che verranno successivamente distribuite secondo l'ordine dei privilegi, ai creditori dell'intera liquidazione. Quindi, il prezzo versato dall'aggiudicatario, potrà confluire nella liquidazione del patrimonio ed essere ripartito secondo l'ordine dei privilegi in capo ai creditori.

Sul nucleo familiare

La signora XXXXXXXXXX non ha attualmente altri componenti nel proprio nucleo familiare.

Tutti i sopra elencati soggetti intervengo anch'essi come fideiussori solo ed esclusivamente nei confronti della Banca Popolare del Lazio.

Più precisamente, i consorti sono solidalmente ed ugualmente presunti debitori nei confronti dell'Istituto Bancario sopra

indicato, che agisce esecutivamente nelle procedure già dettagliatamente elencate nella presente domanda.

In ordine al sig. [REDACTED] si ritiene segnalare quanto segue:

1. Risulta titolare di redditi da lavoro autonomo e parasubordinato per un totale di € 51.341,00 lordo annuo, così come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi che alla presente si allega, modello Unico 2020 per l'anno 2019;
2. Non risulta essere, ne è stato socio di alcuna società;
3. Ha prestato fideiussione nel contratto di mutuo stipulato dalla Sig.ra [REDACTED] con la Banca Popolare del Lazio

In ordine al sig. [REDACTED] si ritiene segnalare quanto segue:

1. Risulta essere dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato) della società [REDACTED], codice fiscale 14593041008 ed ha percepito un reddito annuo lordo di € 30.436,00, così come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi Mod. 730/2020 che alla presente si allega;
2. E' stato socio della [REDACTED], titolare di una quota pari ad € 14.400,00, pari al 48% del capitale sociale. Attualmente non è socio di alcuna società;
3. Ha prestato fideiussione nel contratto di mutuo stipulato dalla Sig.ra [REDACTED] con la Banca Popolare del Lazio

In ordine alla Signora [REDACTED] si ritiene segnalare quanto segue:

1. Risulta essere dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato) della società [REDACTED], codice

fiscale [REDACTED] ha percepito un reddito annuo lordo di €. 24.645,00, così come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi Mod. 730/2020 che alla presente si allega;

2. E' stata amministratore e socio della [REDACTED], titolare di una quota pari ad €. 15.600,00, pari al 52% del capitale sociale. Attualmente non è socio di alcuna società;

3. Ha prestato fideiussione nel contratto di mutuo stipulato dalla Sig.ra [REDACTED] con la Banca Popolare del Lazio.

Anche nei loro confronti sono state instaurate dalle Banche le procedure monitorie e di espropriazione immobiliare di cui sopra.

PARTE SECONDA - IL PATRIMONIO DELLA SIGNORA PARTIGIANONI

La sig.ra [REDACTED] intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di liquidazione del proprio patrimonio.

Quest'ultimo consta dei seguenti elementi.

La signora [REDACTED] risulta:

- titolare di pensione erogata dall'INPS per un importo lordo annuo di euro 13.352,00, così come risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi anno 2018- Unico Persone Fisiche 2019;
- locatrice nel contratto di affitto di fondi rustici con il conduttore [REDACTED] della durata di anni 15 a partire 01/03/2020, per un canone annuo di euro 5.000,00 - contratto registrato con Mod. RLI Telematico in data 02/02/2020;
- locatrice nel contratto di affitto di fondi rustici con il conduttore [REDACTED] della durata di anni 15

a partire 01/03/2020, per un canone annuo di euro 5.000,00 -
contratto registrato con Mod. RLI Telematico in data 02/02/2020;

➤ locatrice nel contratto di affitto di fondi rustici con il
conduttore [REDACTED], della durata di anni 15
a partire 20/04/2016, per un canone annuo di euro 12.000,00 -
contratto registrato in Velletri il 3/05/2016;

➤ locatrice nel contratto di affitto terreno - per usi diversi da
quello agricolo con il conduttore società [REDACTED],
della durata di un anno e con scadenza eventualmente rinnovabile
al 31/10/2020, con un canone annuo di euro 18.000,00;

➤ locatrice nel contratto di affitto con l' [REDACTED],
relativo a porzione immobiliare e area scoperta, con un canone
annuo di euro 2.400,00 e della durata di sei anni a partire dal
01/01/2020. Tutti i contratti sono riepilogati in apposito
prospetto.

Pertanto, la signora [REDACTED] a per l'esercizio in corso
può disporre di entrate per un importo complessivo di circa euro
51.086,00 e per gli anni successivi per un importo di euro 55.752,00,
salvo modifiche, integrazioni e/o cessazioni dei contratti di
locazione.

Attivo - Patrimonio Immobiliare.

Il patrimonio immobiliare della signora [REDACTED] è
costituito da terreni e fabbricati tutti ubicati nel comune di Velletri.

1. Nelle schede di dettaglio, già in atti, sono stati riportati i dati
catastri, la consistenza degli immobili, le rendite catastali ed i valori
di mercato presumibilmente realizzabili in caso di spontanea
vendita.

signora [REDACTED] verso la Banca Popolare del Lazio, è stato aggiornato ed è pari a complessivi euro 1.531.327,29.

Da questa somma dovrà essere detratta la somma di € 469.847,82 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia con l'ausilio di una CTU a seguito della sentenza di opposizione.

NUOVA BANCA DELLE MARCHE

➤ Mutuo Agrario Fondiario n. 00187/537140000 dell'ex Nuova Banca delle Marche, ceduto a [REDACTED], per un importo residuo da pagare alla data del 23/04/2020 pari ad euro 408.737,27.

Da questa somma dovrà essere detratta la somma di € 54.923,11 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia con l'ausilio di una CTU a seguito della sentenza di opposizione.

SEDICI BANCA

➤ Mutuo Agrario Ordinario n. 01 61874223 della SEDICI BANCA, ceduto all'Istituto Banca San Paolo, via del Corso n. 226 - Roma, per un importo residuo da pagare alla data del 31/12/2016 pari ad euro 274.699,09.

Da questa somma dovrà essere detratta la somma di € 118.156,08 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia con l'ausilio di una CTU a seguito della sentenza di opposizione.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA

➤ Finanziamento n. C01 13/072110 della Banca di Credito Cooperativo di Palestrina, ora BANCA CENTRO LAZIO, per un importo residuo da pagare alla data del 12/03/2019 pari ad euro 60.678,25.

Da questa somma dovrà essere detratta la somma di € 19.605,27 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia con l'ausilio di una CTU a seguito della sentenza di opposizione.

BANCA NUOVA TERRA

➤ Finanziamento n. 010 600315 della Banca della Nuova Terra ceduto a BNT PORTFOLIO SPV SRL, per un importo residuo da pagare alla data del 11/02/2020 pari ad euro 158.771,26.

Da questa somma dovrà essere detratta la somma di € 71.892,25 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia con l'ausilio di una CTU a seguito della sentenza di opposizione.

➤ INPS Roma Tuscolano, come da invito a regolarizzare la posizione contributiva individuale per un importo di euro 3.635,76;

➤ Ruoli di imposte, contributi previdenziali, sanzioni, interessi moratori ecc. presso l'Agenzia Entrate Riscossione, come da estratto del 22/05/2020, per un importo di euro 508.277,05;

➤ Comprensorio lottizzazione Colle Palazzo - Velletri, come da richiesta dell'avvocato Fantozzi di Velletri, per un importo di euro 5.792,35;

➤ Condominio [REDACTED] come da richiesta dell'avvocato Maurizio Marucci di Nettuno, per un importo di euro 7.699,00;

➤ Velletri Servizi Spa, come da comunicazione del 14/05/2019, per ruoli della TARI fino al 2017, per un importo di euro 1.121,04;

➤ [REDACTED], come da atto di precetto del 12/09/2016, per un importo di euro 12.144,54.

Pertanto, il debito complessivo non aggiornato alla odierna data dell'azienda [REDACTED] è pari ad euro 2.972.882,93.

Tenuto conto delle opposizioni alle esecuzioni sopra specificate e pendenti presso il Tribunale di Velletri, dalla predetta somma dovrà essere detratta la somma di € 734.424,53 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia con l'ausilio di una CTU a seguito della sentenza di opposizione.

Si rileva inoltre che parte dei debiti bancari sono oggetto di contestazione nel merito delle singole procedure.

Inoltre, si deve preliminarmente indicare che i compensi spettanti all'Q.C.C. per l'attività svolta in favore della sig.ra [REDACTED] e del liquidatore che verrà nominato rientreranno pacificamente tra i crediti prededucibili in sede di ripartizione delle somme raccolte a mezzo della richiesta liquidazione.

Per quanto concerne l'analisi dei debiti riferibili alla sig.ra [REDACTED] ci si può riportare all'allegato 12, dove viene fornita un'analisi dettagliata delle singole voci di debito.

PARTE QUARTA - PRINCIPI APPLICABILI

1. Sull'esdebitazione

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente.

La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

2. Sulla falcidiabilità dei crediti IVA

Il 7 aprile 2016, la Corte di Giustizia UE ha emesso la sentenza Degano nella causa C-546/14 dove si è affermato il principio secondo il quale non vi è alcun ostacolo nel diritto dell'Unione Europea ad un legislazione nazionale che consenta al debitore di proporre un concordato preventivo che preveda il pagamento solo parziale del credito IVA dello Stato qualora risulti che la liquidazione fallimentare non possa garantire un pagamento

maggiore a favore del creditore, circostanza questa da accertarsi attraverso la valutazione di un esperto contabile.

Questa sentenza ha superato i criticati arresti giurisprudenziali a cui era approdata sia la Corte Costituzionale (vedi sentenza 225/2014), sia la Corte di Cassazione (vedi in particolare sentenze 22931 e 22932 del 2011).

Sulla scorta del richiamato principio, il legislatore è intervenuto a modificare l'art. 183 ter L.F. attraverso l'espunzione dal dettato normativo del limite che impediva nella proposta di transazione fiscale la falcidia di IVA e ritenute, permettendo la sola eventuale dilazione nel pagamento.

Orbene, il principio richiamato non pare dovrebbe trovare ostacoli alla sua applicazione anche in caso di una procedura di liquidazione del patrimonio. Certamente speculare è il principio, precedentemente affermato, che prevede in sede di procedura di composizione della crisi la sola possibilità di una moratoria di un anno.

Sul punto, pertanto, si chiede l'applicazione analogica di quanto disposto dalla nuova stesura dell'art. 183 ter L.F. rispetto al presente procedimento ovvero, nel caso in cui la liquidazione del patrimonio del ricorrente non fosse sufficiente alla corresponsione dei debiti di natura strettamente tributaria vantati dall'erario, il liquidatore che verrà nominato nella more del presente procedimento ben potrà attestare che non sono configurabili trattamenti di maggior favore del debito in oggetto.

3. Sulla sospensione delle procedure esecutive in essere

Richiamando il dettato della L. 3/2012 non pare esservi dubbio alcuno sulla sospensione ex lege delle procedure esecutive in corso e relative ai debiti oggetto del presente piano:

In occasione dell'emissione del decreto con cui il Giudice fisserà l'udienza di discussione della proposta di piano di composizione della crisi, lo stesso deve disporre, per i creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell'accordo, che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disposti sequestri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Chiaramente tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Sull'assenza di voto dei creditori

Com'è noto la Legge 3 del 2012 propone tre alternative al soggetto sovraindebitato: il piano del consumatore, l'accordo di ristrutturazione del debito e la liquidazione del patrimonio.

Orbene, stando a quanto offerto finora il percorso scelto dalla signora [REDACTED] è proprio quest'ultimo, ovvero la liquidazione del suo complessivo patrimonio al fine di distribuire il ricavato della vendita ai creditori personali.

In questa particolare tipologia di composizione della crisi da sovraindebitamento, non viene previsto il voto dei creditori ai fini dell'accoglimento del piano, sicché gli stessi ne subiscono passivamente la conseguenza.

Spetterà, pertanto, solo al Giudice adito approvare o meno la proposta formulata dal ricorrente.

Tutto ciò premesso, la signora [REDACTED], ut supra rappresentata, assistita e difesa, dall'avv. Sergio CAROLEO, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

in via preliminare:

Disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma II, della L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà

definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

in via principale:

1. Dichiarare aperta la procedura di liquidazione, al fine del soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge, mediante la liquidazione del patrimonio disponibile immobiliare e parte del patrimonio mobiliare e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso della procedura;

2. nominare all'uopo un professionista che curi la fase di liquidazione del patrimonio della signora [REDACTED]

Il nominato, Gestore Avv. BRUNI, nonché l'Avvocato Sergio CAROLEO si rendono fin da ora disponibili ad assumere la carica. In particolare l'Avvocato CAROLEO rendendosi disponibile ad accettare la carica di liquidatore, dichiara di rinunciare come rinuncia, a proseguire la difesa nelle opposizioni alle esecuzioni pendenti presso il Tribunale di Velletri.

In conseguenza di ciò, sarà nominato altro difensore in sostituzione dell'Avvocato CAROLEO, con nuova elezione di domicilio.

3. Disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma II, della L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4. Stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto;

All. 14) Ricorso in opp. all'esecuzione [REDACTED]/INTESA
SAN PAOLO;

All. 15) Perizia [REDACTED]/INTESA SAN PAOLO Dott.
EVANGELISTA;

All. 16) Ricorso in opp. all'esecuzione [REDACTED] / BCC
PALESTRINA;

All. 17) Perizia [REDACTED]/BCC PALESTRINA Dott.
EVANGELISTA;

All. 18) Stato di famiglia Sig.ra [REDACTED];

Oltre ai documenti già prodotti nella fase iniziale della procedura
e precisamente:

- Visura Camerale [REDACTED] del
01/07/2020;
- Dichiarazioni annuali dei redditi anni 2016, 2017, 2018;
- Situazione contabile economica esercizi 2015 e 2016;
- Comunicazione dello studio legale Giovannoni e bozza di
transazione;
- Atto di pignoramento [REDACTED];
- Comunicazione intesa San Paolo di arretrato mutuo;
- Atto di precetto Bcc Palestrina;
- Atto di precetto BNT PORTFOLIO SPV;
- Atto di precetto comprensorio [REDACTED];
- Ingiunzione Velletri Servizi Spa;
- Atto di precetto fornitore [REDACTED];
- Contratto di mutuo fondiario con Banca Popolare Lazio
Velletri;
- Perizia CTU procedura esecutiva Rg. n. 548/2017;
- Estratto dei ruoli presso Agenzia Entrate Riscossione;
- Invito a regolarizzare INPS;

5. Ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

6. Ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti al professionista incaricato O.C.C., alla scrivente difesa, nonché al nominando liquidatore;

Si producono in copia i seguenti documenti con espressa riserva di ulteriore produzione documentale nei concedenti termini:

ATTI:

A) Domanda di liquidazione ex art. 14-TER e ss. della Legge n. 3 del 2012 e succ. mod.;

B) Relazione particolareggiata dell'OCC Avv. BRUNI (composta da 18 allegati).

DOCUMENTI:

All. 1) Cancellazione alle CCIAA di Roma Sig.ra [REDACTED]

All. 2) Atto di citazione Rg. n. 2825/2016;

All. 3) CTP Dott. BUTTARONI;

All. 4) Atto di citazione in opposizione Rg. n. 1936/2016;

All. 5) Memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. Rg. n. 2825/2016;

All. 6) Memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 Rg. n. 2825/2016;

All. 7) Memorie ex art. 183 co. 6 n. 3 Rg. n. 2825/2016;

All. 8) Ricorso in opp. all'esecuzione [REDACTED];

All. 9) Perizia [REDACTED];

All. 10) Ricorso in opp. all'esecuzione [REDACTED]/
[REDACTED]

All. 11) Perizia [REDACTED] Dott. EVANGELISTA;

All. 12) Ricorso in opp. all'esecuzione
[REDACTED]

All. 13) Perizia [REDACTED] Dott.
EVANGELISTA;

- DURC;
- Elenco creditori [REDACTED];
- Elenco terreni di proprietà;
- Situazione debitoria
- Contratti attivi di locazione
- Contratto di affitto terreni agricoli [REDACTED] / [REDACTED]
[REDACTED]
- Contratto di affitto terreni agricoli [REDACTED]
[REDACTED]
- Contratto di affitto di fondi rustici [REDACTED]
[REDACTED]
- Contratto di locazione commerciale [REDACTED] /
[REDACTED]
- Contratto di locazione commerciale [REDACTED] /
[REDACTED]

Velletri, li 15.04.2021

Avv. Prof. Sergio CAROLEO

Sig. Gina PARTIGIANONI

